



## ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON CIRCONVENZIONE

TRA

Neuro-Sive di Davi Tommaso, con sede in via Goffredo Mameli nr.7, e P.IVA 04651520233, (di seguito anche "NS" o "Parte ")

E

ANDEL (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) APS, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore con sede legale in via Giuseppe Marchi, nr. 1, e P.IVA. 16113221002 (di seguito anche "ANDEL" o "Parte ")

### PREMESSO

- CHE le parti sulla base delle rispettive potenzialità e competenze intendono esplorare potenziali opportunità di collaborazione nell'ambito della inclusione lavorativa delle persone con disabilità e neurodiversità.
- CHE ciascuna Parte è titolare di informazioni strettamente riservate per la realizzazione di progetti di Inclusione delle diversità (di seguito "Informazioni Riservate"), che saranno di seguito specificate;
- CHE ciascuna Parte intende rendere disponibili le suddette Informazioni Riservate all'altra Parte, ai fini dell'attività di collaborazione, nell'esclusivo rispetto dei termini e delle condizioni del presente accordo.
- CHE NS e ANDEL sono da considerarsi le uniche Parti del presente accordo;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:


- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Ai fini del presente accordo sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea o elettronica) che siano:



- relative a documenti, prodotti, progetti, clienti, fornitori, investitori, donatori, piani di business e finanziari ed organizzazione degli stessi, progetti commerciali, know how, ivi incluse le informazioni rivelate verbalmente che siano in qualsivoglia relazione, diretta od indiretta, con l'opportunità di business che le parti intendono sviluppare.
- 3) Le Parti convengono che nulla di quanto previsto nel presente accordo obbliga alcuna Parte a rivelare all'altra Informazioni riservate.
- 4) Le Parti si impegnano a:
- a) proteggere e custodire con tutti i possibili e ragionevoli sforzi le Informazioni Riservate e ad utilizzarle esclusivamente per i fini per cui le stesse sono state rivelate con esclusione di ogni altra e diversa finalità;
  - b) non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate senza l'autorizzazione della Parte che le ha fornite;
  - c) circoscrivere la divulgazione delle Informazioni Riservate a dipendenti e/o collaboratori che abbiano effettivo bisogno di conoscerle per i fini di cui al presente accordo e a condizioni che vengano utilizzate esclusivamente per tali fini. Rimane inteso che le Parti dovranno imporre a tali soggetti l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo in relazione alle Informazioni Riservate.
- 5) Il presente accordo non proibisce o limita l'uso delle Informazioni Riservate rivelate da qualsiasi Parte all'altra se risulta dimostrabile che:
- a) fossero già a conoscenza dell'altra Parte al momento della rivelazione;
  - b) fossero diventate di pubblico dominio in modi diversi dalla violazione degli obblighi nascenti dal presente accordo;
  - c) fossero rivelate alle Parti da terzi senza restrizioni e senza che vi fosse violazione del presente accordo;



- d) fossero sviluppate indipendentemente dalle Parti senza l'utilizzo di Informazioni Riservate;
  - e) dovessero essere rivelate dalle Parti per ottemperare ad un ordine dell'autorità Giudiziaria e/o ad un obbligo di legge.
- 6) Le Parti si obbligano a non utilizzare e/o sfruttare commercialmente, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate in concorrenza con la Parte che le ha fornite, senza eccezione alcuna.
- 7) Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà delle Parti. Il presente accordo in nessun modo potrà essere interpretato come garanzia e/o trasferimento di qualsivoglia diritto e/o licenza.
- 8) Il presente accordo deve considerarsi valido e vincolante dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di tre (3) anni con possibilità di rinnovo su accordo delle Parti per iscritto. Dovrà in ogni caso considerarsi efficace anche in epoca successiva alla cessazione dei rapporti tra le Parti per qualsivoglia motivo, se anteriore al predetto termine. Le Parti si impegnano in ogni caso a restituire o distruggere le Informazioni Riservate ricevute in qualsiasi forma entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla richiesta scritta della Parte che ne è titolare e le ha fornite o dal completamento dell'uso concesso ai fini del presente accordo.
- 9) Il presente accordo, essendo stato stipulato in considerazione delle caratteristiche personali delle Parti NS e ANDEL, non potrà in alcun modo essere ceduto o trasferito a terzi.
- 10) In ordine a qualsiasi controversia, nessuna esclusa od eccezionata, che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, il Foro competente è individuato in via esclusiva nel Tribunale di Milano.
- 11) Eventuali modifiche al presente accordo dovranno risultare, a pena di inefficacia, da atto scritto successivo al presente e sottoscritto dalle Parti. Questo contratto potrà essere reso esecutivo in due o più copie, ciascuna delle quali si riterrà un originale, ma tutte assieme costituiscono uno e lo stesso strumento. Alternativamente il documento potrà essere reso esecutivo da remoto e scambiato solo in formato scansito o con firma elettronica.



12) In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione o abuso dello stesso potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da esso previsti.

13) Le Parti dalla data di sottoscrizione del presente accordo si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Tommaso Davi

Enrico Seta

04/lug/2023

il 06/08/2023

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto i punti del sovra esteso contratto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Tommaso Davi

Enrico Seta



*Giulio C...*

*[Signature]*

04/lug/2023

06, 08 2023